RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IVA

di SABATINO PIZZANO

Iva 2024, arrivano avvisi bonari per omesso versamento fino a 100 euro

Le segnalazioni riguardano debiti differiti secondo la soglia introdotta dal 2024. Per il riesame servono la ricostruzione delle liquidazioni e il riscontro dei pagamenti.

Il rinvio legittimo di un versamento Iva può essere scambiato dal controllo automatizzato per un'omissione, con conseguente richiesta di imposta, sanzioni e interessi. È quanto emerge dalle comunicazioni relative all'Iva 2024 recapitate via Pec il 7.11.2026 a diversi contribuenti. Nei casi esaminati, gli interessati avevano differito debiti di modesto importo applicando la soglia introdotta dal decreto Adempimenti e successivamente effettuato i pagamenti. Per gli studi, quindi, la verifica decisiva riguarda il collegamento tra liquidazione originaria, riporto del debito e versamento cumulato.

La disciplina applicabile deriva dall'art. 9 D.Lgs. 1/2024, che ha **elevato da 25,82 a 100 euro il limite per rinviare i versamenti periodici.** La modifica interessa sia i contribuenti mensili, attraverso l'art. 1, c. 4 D.P.R. 100/1998, sia quelli trimestrali disciplinati dall'art. 7 D.P.R. 542/1999. La decorrenza riguarda le liquidazioni dell'anno d'imposta 2024: il nuovo importo, pertanto, doveva già essere considerato nei controlli sui pagamenti di quell'anno. Le prime indicazioni operative sono contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 2.05.2024, n. 9/E.
Il limite comprende anche il debito esattamente pari a 100 euro. Quando l'importo non supera tale soglia, il contribuente può riportarlo al periodo successivo, nel quale concorre alla nuova liquidazione. Il pagamento diventa necessario alla scadenza relativa al periodo in cui il debito complessivo supera 100 euro, fermo il termine finale del 16.12 dello stesso anno per gli importi rinviati dai contribuenti mensili e del 16.11 per quelli trimestrali. Non si tratta, dunque, di un'esenzione, ma di una diversa scansione dei versamenti: la sola modestia della somma contestata non dimostra che la richiesta dell'Agenzia sia infondata.
Per accertare l'errore occorre ricostruire la sequenza delle liquidazioni, verificando che il debito differito sia confluito nel rigo VP7 del periodo successivo e abbia partecipato al relativo calcolo. Il confronto con le deleghe F24 deve poi confermare importi, codici tributo, periodo di riferimento e tempestività del pagamento. Se questa riconciliazione dimostra il rispetto delle scadenze consentite, il mancato versamento alla scadenza originaria non costituisce un'omissione. Viceversa, il semplice riporto nelle Lipe non sana un pagamento effettivamente omesso o tardivo rispetto al termine applicabile.

Secondo una prima ricostruzione, **l'anomalia sarebbe riconducibile al mancato adeguamento dei controlli alla nuova soglia.** Questa spiegazione va tuttavia distinta da un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione: i casi segnalati non consentono di considerare errate tutte le comunicazioni relative a importi contenuti; alcune richieste presentate tramite Civis hanno già determinato annullamenti, senza però documentare una cancellazione generalizzata degli avvisi interessati. L'eventuale intervento d'ufficio non può quindi essere dato per acquisito nella gestione delle singole posizioni.
Quando la contestazione risulta infondata, il contribuente o l'intermediario può chiedere la correzione attraverso Civis, nell'area riservata dell'Agenzia. La richiesta dovrebbe esporre i periodi coinvolti, gli importi riportati e gli estremi dei versamenti, richiamando l'art. 9 D.Lgs. 1/2024. La guida operativa precisa che, ordinariamente, non devono essere allegati documenti già disponibili nei sistemi dell'Amministrazione, come F24 e dichiarazioni trasmesse. È quindi essenziale descrivere con precisione la riconciliazione nel campo dedicato alle informazioni sulla richiesta, conservando la documentazione per eventuali integrazioni.
Il riesame va attivato tempestivamente, tenendo conto del termine indicato nella comunicazione. Per quelle elaborate dal 1.01.2025, l'art. 3 D.Lgs. 108/2024 ha portato a 60 giorni dal ricevimento il termine ordinario per regolarizzare gli esiti del controllo automatizzato. Nel caso delle Pec inviate direttamente al contribuente, questo è il riferimento da presidiare. Lo studio deve inoltre seguire l'esito della pratica e verificare l'effettivo annullamento o la rideterminazione della pretesa, senza considerare la sola trasmissione dell'istanza equivalente alla sua accettazione.

Riproduzione vietata - giovedì 19 novembre 2026